-

Scuola Regionale Campania

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

Newsletter 12/2008

Dicembre 2008

A cura delle dott.sse Angela Fabiano e Vania De Cocco –
Segretari Comunali in servizio presso la SSPAL Campania

Sommario : Codice delle Autonomie : "semplifichiamo la P.A." --- Semplificazione: ritiro dei certificati dal notaio. --- Funzione Pubblica: disponibile kit su benessere organizzativo. --- Art. 41 comma 5 CCNL 16/6/2001 - retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali. Determinazioni Ministero Funzione Pubblica. --- Diritti di rogito : gli importi vanno commisurati all'effettivo servizio prestato. --- I rimborsi delle spese di viaggio ai Segretari titolari di segreterie convenzionate sono da tassare. --- I vincitori di concorso hanno priorità nelle assunzioni rispetto ai precari. --- Contratto pubblico impiego: intesa per rinnovo. --- Contratti integrativi : incrementi del fondo possibili solo per chi rispetta il patto e riduce le spese. --- Riduzione degli stipendi per malattia senza deroghe per gli Enti locali. --- Visite fiscali nel pubblico impiego. --- La riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti: obbligo che opera da subito. --- Pareri della Funzione Pubblica : le Amministrazioni non devono eludere i vincoli alla spesa per il personale. --- Corte dei Conti. Il punto dei magistrati sulle conseguenze delle novità legislative in tema di affidamenti di incarichi. --- Sciopero dei bilanci nei Comuni. --- Proroga termine approvazione bilanci Comuni e Province al 31 marzo. --- Bloccati per altri sei mesi i derivati degli Enti locali. --- Il fabbricato rurale non può sfuggire all'ICI. --- Tariffa servizio idrico - scongiurare il blocco degli investimenti e garantire il diritto dei cittadini. --- Autorità sui contratti definisce le regole per la formazione degli elenchi ufficiali dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni. --- L'Autorità fa luce sui criteri di aggiudicazione degli appalti. --- Da risarcire i difetti della commissione giudicatrice priva di competenza tecnica. --- Appalti. Le offerte, per essere valide, devono essere presentate in cifre ed in lettere. --- Per false dichiarazioni generiche non è legittima l'escussione della cauzione provvisoria a norma dell'art. 48 codice dei contratti. --- Cessione crediti da appaltatore. --- Sostanziale assimilazione delle società cooperative alle società di capitali. --- L'utilizzo del progetto va sempre pagato anche in mancanza di incarico formale. --- L'evidenza pubblica è indispensabile per individuare il locatario. --- G.U. : convertito decreto su misure per disagio abitativo. --- Disabilità - in G.U. il riparto del fondo per la non autosufficienza. --- PC da rottamare: indicazioni dal Garante della Privacy. --- Nuove regole per smaltire pile e batterie.

CODICE DELLE AUTONOMIE : "SEMPLIFICHIAMO LA P.A."

In vista della stesura del Codice delle Autonomie, il Sottosegretario del Ministero dell'Interno con delega agli Enti locali ha voluto confrontarsi, dando il via alle consultazioni con le rappresentanze istituzionali delle Autonomie locali, con le associazioni di categoria e con il contatto diretto coi Sindaci e amministratori locali incontrati sul territorio.

I temi affrontati sono quelli delle funzioni fondamentali degli Enti locali, della semplificazione amministrativa, dell'autonomia organizzativa e gestionale, delle agevolazioni per i piccoli Comuni, l'associazionismo, la richiesta di revisione della norma relativa al limite dei due mandati elettorali per i Sindaci dei Comuni molto piccoli, la revisione e differenziazione dell'ordinamento finanziario e contabile ed altri temi che confluiranno nel nuovo testo normativo.
Sono stati così esaminati i temi legati al federalismo fiscale, alla razionalizzazione, alla riforma tecnico-amministrativa degli Enti locali e all'inquadramento delle figure professionali che operano all'interno degli enti.
Il Codice delle Autonomie sarà così suddiviso in 5 parti fondamentali.
Il primo provvedimento riguarderà l'individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali degli Enti locali, una seconda norma riguarderà l'adeguamento delle disposizioni in materia di Enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della "Carta delle Autonomie", una terza la disciplina e l'istituzione delle Città metropolitane, una quarta le misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni e, infine, la riforma della polizia locale.
Il Sottosegretario ha affermato che "i singoli provvedimenti, che faranno parte di un pacchetto organico, potranno essere affrontati anche in modo autonomo per facilitarne l'iter di preparazione e approvazione. In modo particolare, sulla delega riguardante le funzioni fondamentali degli Enti locali, si dovrà agire in modo più accelerato per dare concretezza al federalismo fiscale".
Grande soddisfazione ha poi, espresso per l'approvazione da parte del Senato - in sede di conversione del D.L. 154 del 2008 - di un emendamento che, unitamente alle norme contenute nel D.L. 112 del 2008, consente agli Enti locali di avere gli strumenti tecnici e le conoscenze normative idonee per predisporre ed approvare il bilancio di previsione per l'anno 2009 entro il 31 dicembre 2008, come peraltro previsto dalla normativa vigente.
Queste disposizioni permetteranno al singolo ente di presentarsi all'inizio dell'esercizio forte di una programmazione già approvata e al sistema delle Autonomie locali di uscire dalla perversa logica di proroghe e rinvii che è diventata una cattiva consuetudine per gli Enti locali.
Ha, altresì, sottolineato l'importanza delle realtà urbane di piccole dimensioni, l'esigenza di garantire alle relative comunità un adeguato livello di servizi alla persona e al territorio e la valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. (*Rif.* www.euro-pa.it)

SEMPLIFICAZIONE: RITIRO DEI CERTIFICATI DAL NOTAIO

Dal gennaio 2009 il cittadino potrà ritirare un certificato (stato civile, stato patrimoniale) direttamente dal notaio.
Sono gli effetti del protocollo d'intesa firmato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione con il Consiglio nazionale del Notariato, per i nuovi servizi nell'ambito del sistema "Reti amiche".
Il *network* introduce un nuovo modo di collaborare tra pubblica amministrazione e reti private nell'interesse del cittadino.
Successivamente saranno coinvolti in questo progetto anche le banche, le farmacie, i centri commerciali, affinché diventino luoghi dove è possibile richiedere servizi che prima si potevano avere esclusivamente dalla pubblica amministrazione.
Tutto questo sarà a costo zero per il cittadino e comporterà una riduzione dei tempi di rilascio degli atti.
Il progetto partirà in via sperimentale con l'obiettivo di sviluppare la collaborazione tra la rete del Notariato (Notartel) e i servizi dei Comuni, che detengono le basi dati anagrafiche. (*Rif.* www.anci.it)

FUNZIONE PUBBLICA: DISPONIBILE KIT SU BENESSERE ORGANIZZATIVO

Si chiama kit del benessere organizzativo, ed è disponibile in una nuova versione, lo strumento che il Dipartimento della Funzione Pubblica mette gratuitamente a disposizione delle Amministrazioni, per supportarle nella realizzazione di un'analisi del clima organizzativo, che consentirà la valutazione di diversi aspetti legati alla convivenza organizzativa (la sicurezza sui luoghi di lavoro, i livelli di comfort, lo stress, le relazioni, ecc.).

Le Amministrazioni intenzionate ad usufruire del kit e ad avviare l'indagine sul benessere organizzativo, possono segnalare il proprio interesse utilizzando il modulo di richiesta.
Tale modulo, a firma di un rappresentante apicale dell'Amministrazione, dovrà essere inviato all'indirizzo: Dipartimento della Funzione Pubblica - Progetto Magellano - via del Sudario, 49 - 00186 Roma.
Elaborato nel 2005 a seguito della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulle misure per migliorare il benessere organizzativo nelle PA, il kit è uno strumento già testato in centinaia di enti pubblici, ed è composto da un questionario di rilevazione e da un software per l'immissione e la lettura dei dati.
Le Amministrazioni possono, inoltre, usufruire di tutto il know how prodotto in questi anni da Dipartimento in materia, accedendo a Magellano, nell'area tematica dedicata. (*Rif.* www.anci.it)

ART. 41 COMMA 5 CCNL 16/6/2001 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. DETERMINAZIONI MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA

Secondo i Segretari comunali il cd. "galleggiamento" non abbraccia le maggiorazioni retributive per incarichi aggiuntivi, che, quindi, andrebbero aggiunte allo stipendio "agganciato" a quello del dirigente.
Al contrario, per l'ARAN e la Ragioneria Generale dello Stato, nel calcolo rientrano tutte le voci stipendiali.
La Funzione Pubblica si allinea all'interpretazione dell'ARAN e della Ragioneria, respingendo la richiesta di interpretazione autentica della norma avanzata dall'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali.
Tuttavia, molti enti avevano già accolto la tesi più favorevole ai Segretari comunali ed ora, alla luce delle determinazioni della Funzione Pubblica, saranno costretti a rivedere le proprie decisioni per non vedersi contestare dalla Corte dei Conti il danno erariale. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 3 dicembre 2008*)

DIRITTI DI ROGITO : GLI IMPORTI VANNO COMMISURATI ALL'EFFETTIVO SERVIZIO PRESTATO

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 15/2008, ha precisato che ai Segretari comunali e provinciali i diritti di rogito spettano utilizzando come base di calcolo la retribuzione annua percepita in concreto e rapportata al periodo di effettivo servizio svolto dall'interessato alle dipendenze dell'ente.
Infatti, l'eventuale corresponsione dei diritti correlati alla retribuzione annua teorica, senza tenere conto del servizio effettivamente svolto, risulterebbe non coerente sia con il principio costituzionale di garantire il buon andamento della P.A. che con quello secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità del suo lavoro.
La base di calcolo della quota dei diritti di rogito, traducendosi in un onere a carico della P.A., sia essa Amministrazione locale o provinciale, secondo la Corte, non deve determinare, infatti, la violazione delle regole che sovrintendono alla sana gestione finanziaria. (*Rif. "Italia Oggi" del 3 dicembre 2008*)

I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AI SEGRETARI TITOLARI DI SEGRETERIE CONVENZIONATE SONO DA TASSARE

Ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001, al Segretario titolare di segreteria convenzionata spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentabili per l'accesso alle diverse sedi.
Anche l'art. 10 del DPR 465/97 prevede questo rimborso, ma vi sono due problemi: la quantificazione del rimborso e la modalità di tassazione.
Sul primo punto, l'Agenzia dei Segretari ritiene che il rimborso delle spese di viaggio "effettivamente sostenute" possa essere quantificato con il criterio del costo chilometrico rilevabile dalle tabelle ACI (deliberazione 282/2003).
Tale posizione ha smentito il precedente parere ARAN, nel quale si sosteneva l'inapplicabilità delle tariffe ACI perché non richiamate nel citato contratto.
Sull'imposizione fiscale e previdenziale, invece, bisogna identificare la sede di lavoro dei Segretari in convenzione, per determinare se il rimborso delle spese di viaggio afferisca o meno alla trasferta (art. 47, comma 1, del CCNL).

Secondo L'Agenzia dei Segretari (parere dell'8 settembre 2005), "la sede dell'ufficio o posto di lavoro per i Segretari titolari di segreterie convenzionate (…) coincide con tutti i Comuni consorziati", e nello stesso senso si orienta il Consiglio di Stato.
Ne consegue che, per il trattamento fiscale, i rimborsi hanno natura diversa dal rimborso spese di trasferta, perché non si è in presenza di uno spostamento provvisorio del Segretario in un luogo diverso dalla sede di lavoro.
Pertanto, non può applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 51, comma 5, del TUIR per il rimborso analitico delle spese di trasferta, dovendo, invece, fare riferimento all'art. 51, comma 1, del TUIR, che ritiene imponibili tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro.
In esecuzione del D.Lgs. 314/1997, questi rimborsi devono essere assoggettati anche a contributi previdenziali.
Comportamenti difformi espongono alla sanzione per evasione fiscale e contributiva. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" dell'8 dicembre 2008*)

I VINCITORI DI CONCORSO HANNO PRIORITA' NELLE ASSUNZIONI RISPETTO AI PRECARI

Il disegno di legge collegato alla Finanziaria 1167-Senato (ex 1441-bis alla Camera) prevede che i vincitori dei concorsi inseriti in graduatorie ancora aperte, avranno priorità nelle assunzioni, rispetto ai precari che dispongano dei requisiti per la stabilizzazione.
Il disegno di legge prende posizione rispetto ad un problema che ha trovato soluzioni diverse nella scarsa giurisprudenza prodottasi.
In particolare, il TAR Puglia-Lecce, Sez. III, con la sentenza n. 125 del 19 gennaio 2008, ha affermato che le assunzioni dei "precari", anche se effettuate con preferenza rispetto agli idonei di graduatorie concorsuali ancora valide, non violano il principio dell'accesso per concorso pubblico, posto dalla Carta Costituzionale.
La pronuncia non appare del tutto condivisibile, in quanto non tiene nella dovuta considerazione una circostanza decisiva e cioè che i "precari" da stabilizzare non hanno sostenuto, né superato, concorsi pubblici per posti a tempo indeterminato. Al contrario dei vincitori e degli "idonei" di concorsi pubblici.
Essendo la stabilizzazione uno strumento straordinario, oltretutto solo facoltativo e non obbligatorio per gli enti diversi da quelli statali come le Regioni e gli Enti locali, non appare, in effetti, corretto ritenere che tale strumento possa prevalere su quello previsto espressamente dall'art. 97 della Costituzione come metodo ordinario di reclutamento del personale.
Il disegno di legge, dunque, pare proprio smentire l'assunto del TAR Puglia e circoscrivere la portata delle stabilizzazioni, che non possono essere utilizzate pregiudicando le posizioni di chi abbia già superato concorsi pubblici a tempo indeterminato. (*Rif. "Italia Oggi" del 14 novembre 2008*)

CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO: INTESA PER RINNOVO

È stato siglato tra Governo e sindacati il 30 ottobre 2008 il protocollo d'intesa sul rinnovo dei contratti dei lavoratori del settore pubblico.
L'intesa sottoscritta prevede le modalità di rinnovo del contratto per tutto il pubblico impiego secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2009.
Stanziate dal Governo risorse complessive pari a 6 miliardi di euro destinati per il 50% agli statali e per il 50% al personale delle Regioni e degli Enti locali, con un incremento dei salari pari a circa il 3,2%.
Inoltre, verrà erogata a dicembre, direttamente in busta paga insieme alla tredicesima, l'indennità di vacanza contrattuale pari al 50% dell'inflazione programmata per il 2008.
Si tratta di circa 114 euro lordi per ogni dipendente pubblico.
Nel protocollo d'intesa è previsto, infine, il recupero dei 200 milioni di euro relativi ai fondi di amministrazione che erano stati tagliati dal D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge 133/2008.
Questi fondi vengono ripristinati sia per il 2009 che per il 2010.
Nel caso in cui le trattative per il rinnovo dei contratti non dovessero essere concluse entro la fine dell'anno, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le somme previste possono essere erogate anche

mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. (*Rif.* www.governo.it)

CONTRATTI INTEGRATIVI : INCREMENTI DEL FONDO POSSIBILI SOLO PER CHI RISPETTA IL PATTO E RIDUCE LE SPESE

Gli Enti locali, nell'attuale contingenza, debbono prestare massima attenzione nell'impostazione della contrattazione integrativa, dato che diversi interventi legislativi e contrattuali del 2008 impongono dei vincoli nella costituzione e distribuzione del salario accessorio, ribadendo più volte la necessità di valutare tali risorse alla luce del quadro generale di riduzione della spesa di personale.
A partire dalla Finanziaria 2006 (comma 198 della legge 266/205), il legislatore ha identificato nei contratti decentrati un'opportunità per frenare le spese, prevedendo, perciò, che nel triennio 2006/2008 le spese di personale non possano superare l'ammontare registrato nel 2004 diminuito dell'1%.
Il contratto dell'11 aprile 2008 all'art. 8 ha previsto, invece, incrementi al fondo per le risorse decentrate. Tali somme, però, vanno rese disponibili nel rispetto del patto ed in coerenza con il quadro vigente di riduzione della spesa.
Il contratto sembra ribadire che gli aumenti sono possibili solo in un sistema integrato destinato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, tra cui la riduzione delle spese di personale.
Le maggiori somme, sia stabili che variabili, sono finalizzate, inoltre, a migliorare la produttività ed a valorizzare professionalità e merito.
Il D.L. 112/2008 ha, poi, inciso ulteriormente sulla contrattazione decentrata togliendo la possibilità di integrare il fondo con le economie generate dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Tali somme, inserite tra le risorse variabili, sono destinate a scomparire completamente dalla costituzione del fondo.
Solo per il 2008, con una forte motivazione, sarà possibile una previsione proporzionale fino al 25 giugno.
Non mancheranno, perciò, rilevanti problemi per la chiusura delle contrattazioni decentrate dei singoli enti per il 2008.
Il difficile incontro tra risorse disponibili e richieste delle parti sindacali raggiungerà quest'anno il suo culmine, aggravato tra l'altro dalla prescrizione, per gli enti, dell'invio dei dati del salario accessorio alla Corte dei Conti entro il 31 maggio 2009. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 24 novembre 2008*)

RIDUZIONE DEGLI STIPENDI PER MALATTIA SENZA DEROGHE PER GLI ENTI LOCALI

Il Ministero dell'Economia, riguardo al taglio agli stipendi che scatta con la malattia del dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/2008, conferma per gli Enti locali un taglio senza deroghe.
La Funzione Pubblica, aveva manifestato alla Ragioneria alcuni dubbi sul destino di una serie di componenti stipendiali, a partire dall'indennità di posizione organizzativa dei dirigenti degli Enti locali e dall'indennità di comparto.
Il Ministero dell'Economia, nel rispondere alla Funzione Pubblica, chiarisce che entrambe le voci rientrano interamente nel "trattamento accessorio" e come tali , a seguito di malattia, sono soggette a riduzione.
Le precisazioni del Ministero non sembrano, comunque, aver risolto tutti i punti controversi.
Infatti, rimane ancora irrisolta la questione relativa alla retribuzione di posizione dei Segretari comunali e provinciali, che, secondo i più, andrebbe "considerata come trattamento economico fondamentale" e quindi dovrebbe essere immune dai tagli.
Sui Segretari manca ancora un chiarimento ufficiale, ma alla luce della suddetta ultima risposta del Ministero dell'Economia il salvataggio della loro retribuzione di posizione sembra un'impresa difficile. (*Rif. "Il Sole 24 Ore del 5 dicembre 2008*)

VISITE FISCALI NEL PUBBLICO IMPIEGO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare sulle ricadute nel settore della scuola dall'applicazione del cd. decreto "antifannulloni", circa la previsione di un fondo ad hoc per le visite fiscali, ha fatto presente che la questione relativa all'imputabilità degli oneri per le visite fiscali nel pubblico impiego, e segnatamente nel settore scuola, appare ancora in via di approfondimento anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione che ha negato la sussistenza del principio della gratuità delle visite fiscali senza, tuttavia, indicare su quale ente debba ricadere il relativo onere finanziario.
Ha, tuttavia, segnalato che nel collegato alla Finanziaria, in materia di lavoro pubblico e privato, si prevede, tra l'altro, il rilascio dei certificati di malattia *on line* per le assenze per malattia nel pubblico e nel privato, nonché la competenza dell'INPS a gestire tutto il sistema delle assenze, non solo nel settore privato, ma anche in quello pubblico.
Ha, quindi, spiegato la sua intenzione di introdurre in questa norma l'equiparazione totale, nella disciplina delle assenze per malattia, del sistema pubblico a quello privato, rivedendo anche il sistema delle visite fiscali e quello dei regimi di reperibilità durante la giornata, che dovrà essere uguale tra pubblico e privato. (*Rif.* www.anci.it)

LA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DELLE SPESE DI PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI: OBBLIGO CHE OPERA DA SUBITO

La Sezione regionale della Corte dei Conti del Veneto, con la deliberazione n. 120/2008, ha precisato che l'obbligo di cui all'art. 76 del D.L. 112/2008, relativamente alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, opera da subito non essendo necessario aspettare l'emanazione del DPCM previsto al comma 6 del medesimo articolo.
Al decreto spetta solo fissare la riduzione e la mancata previsione di sanzioni, ma non per questo attenua l'immediata obbligatorietà della norma.
Bisogna, comunque, rilevare che, fino all'emanazione del DPCM tale prescrizione determina problemi agli Enti locali riguardo alle possibilità di riduzione della detta percentuale.
Unica via è quella di diminuire la spesa di personale, a meno di non incrementare la spesa corrente, secondo una logica aberrante.
Il comma 5 dell'art. 76 propone, comunque, una soluzione che gli enti non potranno non considerare: ridurre le spese della contrattazione decentrata.
La possibilità di incrementare le risorse del fondo dipenderà solo dal rispetto cumulativo delle condizioni previste nel comma 557 della Finanziaria 2007 (riduzione della spesa di personale rispetto all'anno precedente) e nell'art. 76 del D.L. 112/2008 (riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti). (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 24 novembre 2008*)

PARERI DELLA FUNZIONE PUBBLICA : LE AMMINISTRAZIONI NON DEVONO ELUDERE I VINCOLI ALLA SPESA PER IL PERSONALE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con i pareri nn. 55, 56 e 57, fornisce indicazioni alle Amministrazioni pubbliche a non eludere i vincoli alla limitazione della spesa per il personale.
In particolare, viene precisato che l'istituzione di nuovi posti dirigenziali contrasta con le indicazioni del legislatore, per gli Enti locali, di cui all'art. 76 del D.L. 112/2008, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio la fissazione del rapporto tra dirigenti e dipendenti.
Tale vincolo sussiste anche nel caso in cui non vi sia variazione di spesa per il personale, perché i nuovi oneri sono finanziati con la soppressione di altri posti.
In caso di assunzioni per posti non di nuova istituzione occorre restare entro il tetto di spesa per il personale.
La Funzione Pubblica ricorda, altresì, che per tutte le pubbliche amministrazioni sussiste l'obbligo di razionalizzazione delle strutture e questo rappresenta un criterio guida a cui gli Enti locali si devono ispirare.

Inoltre, il tetto di durata massima triennale nell'ultimo quinquennio delle assunzioni flessibili si applica solo nel caso di ricorso a più tipologie contrattuali e tale tetto non si applica neppure alle assunzioni effettuate ricorrendo a diverse graduatorie concorsuali.
Infine, in risposta ad uno specifico quesito proposto dall'ANCI che segnalava le difficoltà applicative nelle scuole gestite dagli Enti locali, si rappresenta che, a differenza di quanto sostenuto dallo stesso Dipartimento per i ben più rigidi limiti dettati dalla Finanziaria 2008 per le assunzioni flessibili, non è possibile ottenere una deroga. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 28 novembre 2008*)

CORTE DEI CONTI. IL PUNTO DEI MAGISTRATI SULLE CONSEGUENZE DELLE NOVITA' LEGISLATIVE IN TEMA DI AFFIDAMENTI DI INCARICHI

La Corte dei Conti - Sez. regionale Lombardia, con la deliberazione 224/2008 è tornata sul tema degli incarichi e consulenze.
Innanzitutto, si fa presente che nel 2008, per la prima volta c'è stata una messa a punto della disciplina organica della materia.
Infatti, dopo le novità della Finanziaria 2008 (legge 244/2007) che ha introdotto un iter procedimentale, limiti di spesa e nuove forme di controllo, l'art. 46 della manovra estiva (D.L. 112/2008) ha apportato alcuni correttivi considerati indispensabili nella fase di prima applicazione della norma.
Da qui i 2 importanti chiarimenti arrivati con il citato, ultimo, intervento legislativo.
Il primo riguarda il requisito professionale della particolare e comprovata specializzazione che può essere dimostrato, oltre che tramite la formazione universitaria, anche attraverso l'esperienza maturata nel settore.
Il secondo chiarimento vieta, definitivamente, l'uso delle collaborazioni per le attività ordinarie.
Tale violazione fa scattare la responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato il contratto.
La "manovra d'estate" unifica, altresì, i concetti di incarichi di consulenza, studi, ricerche e collaborazione, riconducendoli all'interno dell'unica categoria generale della "collaborazione autonoma", chiarendo definitivamente che tutti gli incarichi di collaborazione vanno inseriti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Cambia anche il tetto di spesa annuale, che non deve essere più fissato nel regolamento, ma nel bilancio di previsione o nelle sue variazioni.
Al riguardo, secondo i giudici contabili, è sufficiente l'indicazione del limite di spesa nella delibera di approvazione del bilancio. Esso sarà, poi, articolato tra i centri di responsabilità dell'ente tramite il PEG o con lo strumento ad esso equiparato nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Il regolamento aggiornato va in ogni caso trasmesso, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Sezione regionale della Corte dei Conti, per il controllo di regolarità introdotto dall'art. 3, comma 57, della legge 244/2007.
Infine, la Corte ribadisce l'obbligo dell'invio alle Sezioni regionali della Corte dei Conti, dei provvedimenti di spesa per incarichi e consulenze di importo superiore a 5.000 euro (comma 173 della legge 266/2005).
Obbligo questo che, se non rispettato, potrebbe comportare corresponsabilità in ordine alla determinazione o aggravamento di eventuali danni erariali conseguenti alla violazione della disciplina di settore. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 24 novembre 2008*)

SCIOPERO DEI BILANCI NEI COMUNI

L'ANCI, con un apposito documento del direttivo, ha ribadito l'invito a tutti i Comuni a non approvare i bilanci di previsione 2009 entro il 31 dicembre.
La decisione del direttivo dell'Associazione è stata dettata dalla situazione drammatica che i Comuni stanno attraversando, dovuta ai tagli contenuti nei provvedimenti governativi a partire dalla manovra di quest'estate.
Troppi tagli e la possibilità di agire sulla leva fiscale che è venuta meno, fanno lanciare l'allarme dell'ANCI che evidenzia la "reale impossibilità per i Comuni di chiudere i bilanci per la rigidità delle voci di spesa e dunque l'oggettiva incapacità di programmazione delle attività e mantenimento dei servizi essenziali per cittadini ed imprese" e che "l'insieme di queste disposizioni, determina un sostanziale blocco delle entrate comunali ed un necessario contenimento della spesa pubblica locale con effetti conseguenti sul livello delle prestazioni dei servizi erogati".

Per uscire da tale situazione l'ANCI propone di mettere in campo "indispensabili azioni pubbliche volte a rilanciare il sistema degli investimenti infrastrutturali del Paese …. e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei Comuni e dello Stato".
L'associazione suggerisce, altresì, di escludere "le spese di investimenti per realizzare questo progetto dal patto di stabilità interno, finanziandole attraverso la partecipazione attiva della Cassa DD.e PP".
Chiede, infine, un'anticipazione del termine del 30 aprile per la presentazione da parte dei Comuni delle certificazioni relative al mancato gettito ICI sulla prima casa al fine di evitare "forti problemi di cassa". (*Rif. "Italia Oggi" del 21 novembre 2008*)

PROROGA TERMINE APPROVAZIONE BILANCI COMUNI E PROVINCE AL 31 MARZO

Per consentire agli Enti locali di approvare il bilancio preventivo 2009 in presenza di un quadro normativo definito, il Ministero dell'Interno ha deciso di prorogare il termine di approvazione del bilancio stesso di Comuni e Province dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009.
La legge di conversione del D.L. 154/2008 prevede, però, l'anticipazione dell'approvazione dei consuntivi dal 30 giugno al 30 aprile 2009, con un solo mese di distanza tra le scadenze dei due documenti contabili.
(*Rif.* www.interno.it *; "Il Sole 24 Ore" del 9 dicembre 2008*)

BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI I DERIVATI DEGLI ENTI LOCALI

Un emendamento alla Finanziaria, approvato in Commissione Bilancio del Senato in data 5 dicembre 2008, prevede una nuova stretta sugli strumenti finanziari degli Enti locali.
Detta disposizione, infatti, proroga di sei mesi il divieto di stipulare contratti di finanza derivata.
I derivati potranno, tuttavia, essere rinegoziati da Comuni e Regioni. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 6 dicembre 2008*)

IL FABBRICATO RURALE NON PUO' SFUGGIRE ALL'ICI

Con un documento del 24 novembre 2008, a seguito delle recenti sentenze della Corte di Cassazione, l'IFEL, istituto di studio che fa capo all'ANCI, ha affermato che i fabbricati rurali devono sempre scontare l'ICI, per cui i Comuni procederanno agli accertamenti di legge, anche in presenza di posizioni che, in precedenza, erano pacificamente considerate non soggette al tributo comunale.
La Corte di Cassazione, infatti, in un primo tempo, con le sentenze nn. 6884/2005 e 18853/2005, aveva stabilito che, una volta dimostrata la natura agricola dell'attività svolta dal contribuente e la strumentalità del bene allo svolgimento della predetta attività, il fabbricato non era tenuto al pagamento del tributo comunale.
Di recente, invece, con diverse pronunce risalenti all'estate del 2008 (*ex multis*, sentenza n. 15321/2008), la Corte ha rivisto la propria posizione affermando che, in materia di ICI, la ruralità (come definita dall'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993) è irrilevante perché un fabbricato iscritto o che deve essere iscritto in catasto non può sfuggire al pagamento dell'ICI.
Secondo il documento dell'IFEL, dunque, la giurisprudenza di vertice ha definitivamente stabilito che la ruralità non ha effetto ai fini dell'applicazione del tributo comunale, in mancanza di un'espressa disposizione di esenzione.
Il documento passa in rassegna tutte le situazioni relative ai fabbricati rurali, sia quelli già in possesso di rendita che quelli che devono essere iscritti in catasto a cura del proprietario sia, infine, le unità che dovranno essere accatastate dagli uffici del territorio.
Per la generalità delle fattispecie appena ricordate, l'ICI deve essere sempre corrisposta, poiché diversamente si consumerebbe un'inammissibile disparità di trattamento, contraria ai principi costituzionali. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 25 e del 28 novembre 2008*)

TARIFFA SERVIZIO IDRICO - SCONGIURARE IL BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI E GARANTIRE IL DIRITTO DEI CITTADINI

Si è tenuta in ANCI una importante riunione relativa agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'ottobre 2008 che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della legge Galli e del Codice dell'Ambiente, disponendo la restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione per gli utenti sprovvisti di impianti centralizzati di depurazione o per i quali questi siano temporaneamente inattivi.
Dalla riunione è emersa una posizione unitaria circa la necessità di un intervento legislativo che determini modalità e criteri per attuare correttamente il dispositivo della sentenza stessa, insieme alla necessità di salvaguardare il diritto degli utenti di non bloccare gli investimenti nel settore. (*Rif.* www.anci.it)

AUTORITA' SUI CONTRATTI DEFINISCE LE REGOLE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI PRESTATORI DI SERVIZI E DEI FORNITORI DI BENI

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha avviato un'istruttoria circa l'attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 163/2006, che disciplina la formazione degli albi dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni, configurandoli come sistemi di certificazione.
A tale scopo è stato predisposto uno schema di regolamento generale (sottoposto all'istruttoria) disciplinante l'organizzazione degli elenchi, la loro durata, gli elementi strutturali relativi alle categorie di prestazioni, alle classi di importo, nonché le modalità di iscrizione da parte degli operatori economici e le forme di pubblicità.
L'atto regolativo dell'Autorità non è, comunque, esaustivo ed i suoi contenuti potranno essere sviluppati dalle Amministrazioni per esigenze specifiche.
La flessibilità dello strumento è assicurata dalla possibilità di utilizzarlo anche per la prequalificazione dei soggetti da consultare per gli affidamenti con procedure in economia, in base all'art. 125 del codice dei contratti pubblici.
Le pubbliche amministrazioni potrebbero, pertanto, ricorrere ai suddetti elenchi per individuare i soggetti da invitare a procedure negoziate con gara informale (art. 57, comma 6) o per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB (art. 27).
Uno dei punti critici dello schema è l'inclusione fra i soggetti ammessi di quelli indicati dagli artt. 34 e 90 del codice dei contratti, che non comprendono operatori diversi dalle imprese, risultando, perciò, più restrittiva rispetto alla direttiva 2004/18.
Il percorso per la formalizzazione dei sistemi di certificazione è prefigurato dall'Authority in tre fasi.
Le pubbliche amministrazioni adottano i regolamenti istitutivi degli albi, quindi li trasmettono all'Authority e li pubblicano sul proprio sito.
Trasmettono, poi, all'Autorità il bando istitutivo dell'elenco ufficiale.
Valutano, infine, i requisiti dei candidati e, una volta formato l'elenco, lo pubblicizzano (con modalità articolate) e lo trasmettono all'Osservatorio centrale, presso l'Autorità. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" dell'8 dicembre 2008*)

L'AUTORITA' FA LUCE SUI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 5 dell'8 ottobre 2008, depositata il 6 novembre 2008, fornisce indicazioni riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti, affermando che il criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione di un appalto è valido se non vi è "un particolare valore tecnologico o se l'appalto si svolge secondo procedure largamente standardizzate", mentre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa va utilizzato quando prevalgono gli aspetti qualitativi come l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, la metodologia utilizzata e l'impatto ambientale.
Tale precisazione nasce dal fatto che l'art. 81 del codice dei contratti pubblici vede i summenzionati due criteri assolutamente alternativi, diversamente da quanto previsto dalla precedente legge Merloni.
L'Autorità, nel guidare le stazioni appaltanti nella scelta fra i due criteri di aggiudicazione, in primo luogo, evidenzia che tale scelta, oggi, deve essere indipendente dal tipo di procedura adottata e deve essere

effettuata anche tenendo conto dell'esigenza di potere comparare le diverse offerte e di scegliere la più vantaggiosa nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza.
In secondo luogo l'Autorità afferma che occorrerà valutare se sia più adeguato tenere conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia preferibile valutare una giusta combinazione di elementi quantitativi e qualitativi delle offerte.
Infine, nella determinazione si richiama la nuova norma del codice che impone la predeterminazione delle modalità di ripartizione dei punteggi già nel bando di gara. (*Rif. "Italia Oggi" del 14 novembre 2008*)

DA RISARCIRE I DIFETTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PRIVA DI COMPETENZA TECNICA

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 5100/08, ribaltando quanto deciso dal TAR Calabria, ha affermato che la stazione appaltante che nomina una commissione giudicatrice priva di competenza tecnica, incorre nella colpevole inosservanza dei doveri di prudenza e diligenza dell'azione amministrativa.
Si configura, così, un errore non scusabile con il conseguente diritto per i partecipanti alla gara al risarcimento del danno per equivalente.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, ribadito che la competenza tecnica della commissione è requisito imprescindibile dell'atto di nomina.
Pertanto, una commissione formata da personale amministrativo e da un solo tecnico, senza specificarne la qualifica, come nel caso oggetto della pronuncia *de qua*, è da ritenere carente sotto il profilo delle effettive capacità tecniche dei soggetti chiamati a valutare l'aggiudicazione della gara.
Il provvedimento di nomina è perciò illegittimo e conferma la colpevole inosservanza, da parte della stazione appaltante dei doveri di diligenza e prudenza.
Con la sentenza, nel riconoscere il diritto al risarcimento per equivalente si è precisato, riguardo al lucro cessante, che la pretesa al profitto che l'impresa avrebbe conseguito a seguito dell'affidamento della gara, può essere riconosciuta solo nel caso in cui si abbia la ragionevole certezza o vi sia la rilevante probabilità dell'aggiudicazione della gara proprio in capo al ricorrente.
I giudici hanno, invece, riconosciuto, nella fattispecie, il danno emergente per le spese legali e di partecipazione alla gara, oltre che la perdita di *chance* di partecipazione ad altre procedure di gara, valutata nel 3% dell'importo a base d'asta. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 24 novembre 2008*; www.noccioli.it)

APPALTI. LE OFFERTE, PER ESSERE VALIDE, DEVONO ESSERE PRESENTATE IN CIFRE ED IN LETTERE

Il TAR Lazio, Sez. 3-ter, con la sentenza 20 novembre n. 10474, afferma che le offerte presentate con l'indicazione solo in cifre e non anche in lettere, devono essere escluse dalle gare d'appalto.
Tale esclusione ha carattere sostanzialmente automatico e non richiede che la sanzione dell'esclusione sia prevista nel bando di gara.
Inoltre, non è necessario che la commissione di gara motivi esplicitamente tale scelta, costituendo essa una sorta di atto dovuto.
Per quanto riguarda i motivi posti alla base della decisione, viene innanzitutto ricordato che, sulla base della vigente normativa, nelle gare tenute con il sistema dell'offerta di prezzi unitari, l'avvenuta indicazione da parte dell'impresa concorrente del prezzo espresso solo in cifre e non anche in lettere, comporta la nullità della domanda di partecipazione.
Nella pronuncia, con molta chiarezza, viene asserito che "l'avvenuta indicazione, da parte della ditta concorrente, del prezzo espresso solo in cifre e non anche in lettere comporta la nullità della domanda di partecipazione, atteso che l'indicazione in lettere non riveste una valenza meramente formale ….. essendo finalizzata alla certezza dell'offerta nel corso dell'intera durata del rapporto".
Si tratta, invece, secondo i giudici "di una violazione di carattere sostanziale, che giustifica, quindi, il sacrificio della massima partecipazione di concorrenti alle gare pubbliche".
Si vuole così evidenziare la necessità di avere un'assoluta chiarezza sul contenuto dell'offerta, ragion per cui si devono trarre le conclusioni più severe sulla violazione di tale principio. (*Rif. "Italia Oggi" del 28 novembre 2008*)

PER FALSE DICHIARAZIONI GENERICHE NON E' LEGITTIMA L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA A NORMA DELL'ART. 48 CODICE DEI CONTRATTI

Con la sentenza n. 434 del 4 agosto 2008, il TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 48 del codice dei contratti, prevede l'esclusione dalla gara e la sanzione accessoria dell'escussione della cauzione provvisoria, solo nel caso in cui i concorrenti (o l'aggiudicatario) non comprovino il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, cioè in casi, per così dire, di falsità qualificata.
Dispone, infatti, l'art. 48, che "le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti … scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11".
Il secondo comma procede affermando che "la richiesta di cui al comma 1 (cioè del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni".
La norma, per il suo carattere sanzionatorio, è di stretta interpretazione e non può essere estesa ad altre ipotesi.
La sanzione per le (generiche) false dichiarazioni è contenuta, invece, nell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/06, che commina - dopo un apposito procedimento attivato dall'Autorità - agli "operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione", la "sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri". (*Rif.* www.diritto.it)

CESSIONE CREDITI DA APPALTATORE

L'art. 117 del D.Lgs n. 163/06 recita testualmente: "Le disposizioni di cui alla legge 52/91, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice ……. le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa."
La lett. c) del comma 1 dell'art. 1 della L. n. 52/91 consente, tra gli altri presupposti, la cessione di credito solo quando "il cessionario (sia) una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992 n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa".
Tale condizione viene sostanzialmente confermata, peraltro, anche nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 117 del codice dei contratti pubblici.
Si tratta, dunque, di una condizione che debba ritenersi, unitamente alle altre ivi previste, tassativa, e quindi la mancanza dei citati requisiti del cessionario determina l'inammissibilità della cessione stessa.
Pertanto, una eventuale cessione di credito effettuata a favore di soggetti "privati" diversi da quelli indicati dalla norma risulta invalida e, quindi, rifiutabile dalla P.A. (*Rif.* www.anci.it)

SOSTANZIALE ASSIMILAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 4901 del 7 ottobre 2008, ha affermato che la disciplina codicistica, segnatamente a seguito della riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003 (recante "riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative"), ha sancito una sostanziale assimilazione delle società cooperative alle società di capitali.
Si consideri, in particolare che l'art. 2511 cod. civ. definisce le cooperative come "società a capitale variabile con scopo mutualistico", mentre il successivo art. 2518 stabilisce che "nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio", così sancendo, anche per tali società, la separazione del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci, analogamente a quanto accade per le società di capitali.
Infine, l'art. 2519 cod. civ., a chiusura della disciplina dedicata alle società cooperative, prevede che a queste ultime, "per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni".
Inoltre, i principi comunitari sanciti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea in materia del principio di concorrenza (art. 39, 43, 48, 81 del Trattato), in una con le disposizioni comunitarie sugli appalti di servizi, ostano, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, a discriminazioni fondate sul dato meramente formale della veste assunta dagli operatori economici. (*Rif.* www.diritto.it)

L'UTILIZZO DEL PROGETTO VA SEMPRE PAGATO ANCHE IN MANCANZA DI INCARICO FORMALE

La Corte di Cassazione - Sezione civile, con la sentenza 25717/2008, ha affermato il principio secondo il quale una P.A. deve pagare il professionista che ha realizzato per essa un progetto, anche se l'ente non ha conferito formalmente a questi l'incarico.
E' sufficiente che il progetto sia stato utilizzato per richiedere un finanziamento, non rilevando che le risorse non siano state ottenute.
La pronuncia incide sulla prassi in uso in molte Amministrazioni di subordinare i compensi dei tecnici alla concessione dei finanziamenti.
Nel passato si è affermato il principio dell'illegittimità delle clausole contrattuali che subordinano a tale condizione il pagamento del compenso.
Ora la Cassazione va al di là di tale principio realizzando la piena tutela dei professionisti, statuendo che il semplice utilizzo del progetto dà titolo alla remunerazione, in virtù del principio per cui un soggetto pubblico non può trovare un arricchimento senza giusta causa dall'attività svolta dai privati.
Il compenso va commisurato all'utilità concreta che la PA ne ha tratto.
Viene, infatti, stabilito che la semplice utilizzazione del progetto da parte della P.A. determina in termini concreti ed effettivi il suo arricchimento.
Elemento innovativo della sentenza riguarda, poi, le caratteristiche dell'azione per l'indebito arricchimento. Questo riconoscimento può avvenire tramite un atto formale, ma anche in termini sostanziali.
Essa, infatti, si realizza nel momento in cui l'ente utilizza il progetto: tale comportamento equivale al riconoscimento esplicito della validità del progetto e della sua utilità. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 1° dicembre 2008*)

L'EVIDENZA PUBBLICA E' INDISPENSABILE PER INDIVIDUARE IL LOCATARIO

Il TAR Abruzzo-Pescara, con la sentenza 878/2008, censurando una prassi diffusa negli Enti locali, ha annullato una delibera di una Giunta comunale che aveva concesso in locazione alcuni locali in violazione delle procedure ad evidenza pubblica.
In effetti, dopo che l'art. 274 del D.Lgs. 267/2000 ha abrogato la norma per cui "i contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato", è sorto il dubbio se il pubblico incanto continui ad essere la modalità di scelta del locatore.

I giudici, con la pronuncia in esame, rilevano che, pur in mancanza di una norma specifica, "l'Amministrazione deve osservare i fondamentali canoni della trasparenza, dell'imparzialità e della *par condicio*".
Tale assunto è ancor più rafforzato dalla comunicazione della Commissione UE del 12 aprile 2000, fatta propria dalla circolare 3945/2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui la regola della gara si applica anche ai contratti attivi, che producono un'entrata per il Comune, come nel caso delle locazioni.
Pertanto, i Comuni, per locare beni immobili non utilizzati direttamente dall'ente, devono far ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica, che, tra l'altro, assicurano la lievitazione delle offerte e, dunque, una maggiore entrata. (*Rif. "Il Sole 24 Ore" del 1° dicembre 2008*)

GU: CONVERTITO DECRETO SU MISURE PER DISAGIO ABITATIVO

E' stato convertito dalla legge 18 dicembre 2008 n. 199 (in G.U. n. 296), con modificazioni, il D.L. 158/2008 recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
Si segnala, fra le più importanti modifiche apportate, l'art. 1-bis il quale recita: "I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore." (*Rif.* www.anci.it)

DISABILITA' - IN G.U. IL RIPARTO DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Pubblicato nella G.U. n. 261 del 7 novembre 2008 il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante il riparto per gli anni 2008 e 2009 del Fondo per la non autosufficienza.
Le risorse, pari a 300 milioni di euro per il 2008 ed a 400 milioni di euro per il 2009, sono destinate alle Regioni e P.A. per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti in alcune aree di intervento ritenute prioritarie: istituzione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi; attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari; attivazione e rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente. (*Rif.* www.anci.it)

PC DA ROTTAMARE: INDICAZIONI DAL GARANTE DELLA PRIVACY

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento, pubblicato nella G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008, su "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE) e misure di sicurezza dei dati personali", per richiamare l'attenzione di tutti coloro che dismettono apparecchiature elettroniche sulla necessità di adottare idonei accorgimenti e misure, volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali memorizzati".
Oltre ai privati cittadini, anche le aziende pubbliche che intendono dismettere il proprio "usato" dovranno preoccuparsi di cancellare in modo definitivo i dati personali memorizzati, per non esporre se stessi ed altri (amici, fornitori, clienti) al rischio di una manipolazione dei dati.
Quanto alle misure tecniche preventive, è bene proteggere i file memorizzando i dati su hard disk o su altri supporti magnetici usando sistemi di cifratura automatica al momento della scrittura.
Riguardo alle misure tecniche di cancellazione sicura delle informazioni su disco fisso o su altri supporti magnetici, è possibile servirsi di programmi di "riscrittura" che provvedono - una volta che l'utente abbia eliminato dei file dall'unità disco con i normali strumenti previsti dai sistemi operativi - a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco, oppure utilizzare sistemi di formattazione a basso livello degli hard disk o di demagnetizzazione.

Infine, quanto allo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, per la distruzione degli hard disk e di supporti magnetici non riscrivibili, come cd rom e dvd, si consiglia l'utilizzo di sistemi di deformazione meccanica o di demagnetizzazione ad alta intensità o di vera e propria distruzione fisica. (*Rif.* www.governo.it)

NUOVE REGOLE PER SMALTIRE PILE E BATTERIE

Entra in vigore il 18 dicembre 2008 - dopo essere stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008 - il D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 che recepisce la direttiva europea 2006/ 66/CE sulla produzione e il riciclo di pile e accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Il provvedimento - attraverso la definizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti - si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla loro dismissione, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente.
Il sistema è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori di pile e di accumulatori ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall'informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.
Sono, dunque, i produttori che d'ora in poi debbono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.
La direttiva prevede disposizioni che disciplinano la raccolta, il ritiro e la produzione di tutti i tipi di pile, fissando obiettivi che devono essere raggiunti a livello nazionale. (*Rif.* www.governo.it*; "Italia Oggi" del 4 dicembre 2008*)